

NOTIZIE AMBIENTE

1. SISTRI: prorogato fino al 1 agosto 2014 il periodo di non sanzionabilità per l'utilizzo di SISTRI;
2. Sistri, dal 3 marzo 2014 una sola mail di notifica;
3. Dichiarazione E-PRTR (ex dichiarazione INES);
4. Rifiuti elettronici: cambiano le regole
5. Rifiuti, la Tares diventa Trise;
6. CONAI: aumento del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e sulle procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni;
7. Pneumatici fuori uso (Pfu), indicazioni per il contributo 2014;
8. Materiali da scavo. Indirizzi operativi della Regione Veneto;
9. Trasporto "in conto proprio di rifiuti" non autorizzato è un illecito anche se svolto occasionalmente.

NOTIZIE SICUREZZA

1. Sicurezza macchine: obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza;
2. Sostanze pericolose, dal 23 ottobre nuove classificazioni armonizzate.

CALENDARIO CORSI MASTERGROUP

AMBIENTE



**SISTRI:
prorogato fino al
1 agosto 2014 il
periodo di non
sanzionabilità
per l'utilizzo del
SISTRI**

La legge di conversione

del d.l. n. 101/2013 ha prorogato fino al 1 agosto 2014 il periodo durante il quale non si applicano le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi al SISTRI. Per tale periodo rimangono obbligatori gli adempimenti di tenuta dei registri di carico e scarico, dove previsto, e dei formulari di identificazione, per le cui violazioni sono applicabili le relative sanzioni fino al 1 agosto 2014.

La norma che ha introdotto la partenza scaglionata di SISTRI (1) è stata convertita in legge con alcune importanti modifiche (2):

- l'esclusione fino al 1 agosto 2014 del periodo in cui non si applicano le sanzioni per le violazioni di SISTRI;
- la reintroduzione dell'obbligo di adesione al SISTRI per i soggetti dell'intermodalità, quali

Mastergroup Srl
v.le Carducci, 27
31015
Conegliano (TV)
tel. 0438 35157
fax 0438 420428

Info@mgnet.it
www.mgnet.it

terminalisti, operatori logistici ecc.; le modalità di applicazione del sistema al trasporto intermodale saranno definite con un apposito decreto interministeriale (3);
- l'obbligo di adesione e di utilizzo di SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013 per i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi all'interno del territorio nazionale e trasporti transfrontalieri di rifiuti speciali pericolosi in partenza dall'Italia verso altri paesi (4);
- la programmazione di una fase di sperimentazione, da disciplinare con apposito decreto, a decorrere dal 30 giugno 2014 per gli enti e le imprese che trasportano, recuperano, smaltiscono, trattano, intermediano rifiuti urbani pericolosi.

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul suo sito la circolare esplicativa della norma come modificata dalla legge di conversione (5).

Soggetti obbligati ad aderire a SISTRI

Le modifiche introdotte dalla legge n. 125/2013 (3) specificano, quali soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, gli enti e le imprese:

- 1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- 2) trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi
 - i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall'Italia verso l'estero;
 - i soggetti dell'intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc) che detengono detti rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte del

vettore successivo (nave, treno, gomma); le modalità di applicazione del sistema al trasporto intermodale saranno definite con un apposito decreto interministeriale (3);

- 3) trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
- 4) producono rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi o non pericolosi, definiti "nuovi produttori"; sono esclusi i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi (6);
- 5) effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi.

Rimangono esclusi dall'obbligo di adesione a SISTRI:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi a titolo professionale, anche urbani, ad eccezione dei trasportatori di rifiuti urbani nella Regione Campania;
- gli impianti che trattano, recuperano e smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi, essendo soggetti invece a SISTRI, come "nuovi produttori", per i rifiuti pericolosi e non pericolosi che derivano dalle attività di trattamento (6);
- gli intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi.

Per questi soggetti è possibile aderire volontariamente a SISTRI, esprimendo la propria intenzione mediante l'utilizzo della modulistica disponibile sul sito di SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del regime previsto per il sistema di tracciabilità, fermo restando che tali soggetti non obbligati possono optare per il ritorno al sistema cartaceo in qualunque momento, dandone espressa

comunicazione a SISTRI (7).

Soggetti obbligati ad utilizzare SISTRI dal 1 ottobre 2013

Fermo restando l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, dove previsti, e dei formulari di identificazione fino al 1 agosto 2014 e la non applicabilità delle sanzioni per le violazioni di SISTRI fino alla medesima data (8), sono obbligati all'utilizzo del sistema di tracciabilità dal **1 ottobre 2013**:

- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall'Italia verso l'estero: si tratta di tutti i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi con l'iscrizione alla categoria 5 all'Albo Gestori Ambientali (9);
- gli impianti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi ad eccezione del deposito preliminare o della messa in riserva (D15 o R13) effettuata dai produttori dei rifiuti stessi presso il luogo di produzione (11);
- i "nuovi produttori", cioè i soggetti che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi dalle attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia speciali che urbani (10);
- gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.

Per i soggetti dell'intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc), che detengono detti rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (nave, treno, gomma), le modalità di applicazione del SISTRI saranno definite con un apposito decreto interministeriale (3).

Soggetti obbligati ad utilizzare SISTRI dal 3 marzo 2014

Dal **3 marzo 2014**, saranno obbligati all'utilizzo di SISTRI:

- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all'interno del luogo di produzione (11);
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto "trasporto in conto proprio") sia se iscritti all'Albo Gestori Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo (12);
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

Sperimentazione dal 30 giugno 2014 per i rifiuti urbani

E' prevista una sperimentazione dell'utilizzo di SISTRI a partire dal **30 giugno 2014** per

- i trasportatori di rifiuti urbani pericolosi, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall'Italia verso l'estero;
- gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi.

Tale sperimentazione sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale (13)

Modalità di utilizzo di SISTRI

Fino al 3 marzo 2014, cioè fino a quando anche i produttori iniziali non saranno tenuti all'utilizzo di SISTRI, i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi devono compilare la scheda area movimentazione anche per la sezione relativa al produttore iniziale del rifiuto, secondo i dati comunicati dai produttori stessi, almeno 1 ora prima dell'inizio del trasporto. Il conducente firma e consegna la copia cartacea della scheda area movimentazione al produttore iniziale, che la conserva per 5 anni, ed il produttore iniziale firma una copia

cartacea della scheda area movimentazione che consegna al conducente. La copia cartacea accompagna il viaggio fino a destinazione. Il delegato dell'impianto di destinazione compila la sua sezione della scheda movimentazione e ne stampa una copia cartacea che trasmette al produttore iniziale. In caso di indisponibilità del sistema SISTRI per l'impresa di trasporto, il delegato dell'impianto di destinazione compila la scheda anche con i dati del produttore iniziale e del trasportatore. E' comunque possibile utilizzare le schede cartacee prenumerate e scaricate preventivamente in bianco dall'area autenticata del SISTRI e compilate manualmente (14). Per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo di SISTRI, rimane l'obbligo di accompagnare il trasporto con il formulario di identificazione del rifiuto fino al 1 agosto 2014 (15), essendo quest'ultimo l'unico documento, insieme al registro di carico e scarico, dove previsto, ed alla comunicazione annuale MUD, ad essere oggetto di sanzioni per eventuali violazioni. Il numero del formulario di identificazione del rifiuto deve essere riportato nel campo "annotazioni" del registro cronologico in corrispondenza del movimento di scarico dei rifiuti speciali pericolosi movimentati da parte dei soggetti obbligati all'utilizzo di SISTRI (16).

Registri cronologici degli impianti di gestione di rifiuti

Come previsto dalla legge, SISTRI dovrà essere semplificato ed ottimizzato; in attesa delle previste semplificazioni, la circolare ministeriale chiarisce che è sospesa l'applicazione delle seguenti previsioni del manuale operativo del 12 agosto 2013 (17):

- punto 7.3, relativo alle modalità di tracciamento dei passaggi interni negli impianti di gestione rifiuti: ad oggi viene preso in carico il rifiuto in ingresso associando la

scheda area movimentazione al registro relativo alla prima attività di gestione che viene effettuata nell'impianto, prevedendo di garantire la tracciabilità interna grazie alle registrazioni rimaste obbligatorie fino al 1 agosto 2014 nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010;

- punto 7.1.2., relativo alle modalità di presa in carico delle giacenze degli impianti di gestione rifiuti al 30 settembre 2013: gli impianti di gestione sono tenuti a prendere in carico nel registro cronologico di SISTRI i rifiuti giacenti, e già registrati nel registro di carico e scarico, prima dell'inizio dell'utilizzo di SISTRI, solo in caso si tratti di rifiuti derivanti da trattamento e prima della loro movimentazione.

Fonte: UNINDUSTRIA



Sistri, dal 3 marzo 2014 (solo) una mail di notifica

Il sistema di invio automatico delle mail di notifica a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione è stato ridotto e limitato ad una sola mail. La precisazione arriva dal MinAmbiente, che ha aggiornato la sezione domande frequenti del portale Sistri.

La mail di notifica, si legge nella risposta [rif. FAQ-111], è quella che il produttore riceve nel momento in cui il destinatario compila e firma la sezione della scheda Sistri di propria competenza, con l'esito della movimentazione.

Le altre sedici risposte "aggiornate", pubblicate dal MinAmbiente il 22 novembre 2013 sul portale Sistri, riguardano l'utilizzo dei dispositivi elettronici (nel caso di più viaggi nella stessa giornata, il dispositivo Usb deve essere inserito nella Black Box solo dopo la prima presa in carico presso il primo produttore e successivamente all'ultima consegna presso l'ultimo impianto previsto nella giornata lavorativa — rif. FAQ-106), le procedure per la movimentazione (minimo due copie cartacee e comunque in numero pari ai soggetti coinvolti nella movimentazione — rif. FAQ-111) e di pianificazione del trasporto, l'utilizzo della Scheda Sistri "in bianco".

Si veda: sistri.it

Fonte: RETEAMBIENTE



Dichiarazione E-PRTR (ex dichiarazione INES) entro il 15 dicembre 2013

Come ogni anno, le aziende che precedentemente erano soggette alla dichiarazione INES, cioè le aziende che hanno l'autorizzazione integrata

ambientale devono effettuare la comunicazione delle quantità di emissioni in acqua, aria, suolo e sottosuolo per l'anno 2012.

Il portale dell'ISPRA per poter procedere con la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni E-PRTR 2013 (dati riferiti al 2012) è stato reso attivo dal 5 novembre 2013 e sarà possibile effettuare la dichiarazione entro il prossimo 15 dicembre.

La comunicazione dev'essere effettuata collegandosi al sito www.eprtr.it e firmando elettronicamente con smart card o business key i dati oggetto di comunicazione. Il d.P.R. n. 157/2011 in allegato ha definito le linee guida per l'effettuazione della comunicazione che è, peraltro, prevista dal regolamento CE n. 166/2006.

Fonte: UNINDUSTRIA

Rifiuti elettronici: cambiano le regole Ritiro gratuito senza obbligo d'acquisto

**Dal prossimo 14 febbraio entreranno
in vigore le nuove normative europee**

Cambiano le regole della raccolta Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal prossimo 14 febbraio entreranno in vigore le nuove normative europee che chiederanno ai produttori di raccogliere il 45% dei Raee immessi nel mercato fino al 2016, per passare al 65% al 2019. Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta, l'Italia dovrà passare da una media di 4 chili pro capite a circa 8 chili per abitante nel 2016, fino a raggiungere i 14 chili nel 2019.

NORMATIVA - Inoltre, la normativa semplifica la vita al consumatore consentendogli di consegnare le vecchie apparecchiature (di piccole dimensioni) nei negozi. La direttiva introduce, infatti, l'«uno contro zero»: i grandi esercizi commerciali (almeno 400 metri quadrati) dovranno assicurare il ritiro gratuito senza obbligo d'acquisto di un prodotto di tipo equivalente. Non sarà più obbligatorio acquistare un nuovo tostapane o una stampante per smaltire ciò che non utilizziamo più (formula «uno contro uno»).

RAEE - «Il recepimento della normativa non è solo un atto formale, ma un'opportunità per dare nuovo impulso al sistema Raee. La carenza di materie prime e i rischi di approvvigionamento sono una tema centrale: dobbiamo ridurre la quantità di materie prime necessaria a far girare l'economia, favorendo politiche industriali orientate all'efficienza delle risorse», osserva Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, uno dei sistemi collettivi per la gestione di tutti i rifiuti tecnologici, i Raee in particolare.

DIRETTIVA UE - La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo introduce nuove disposizioni per il miglioramento della raccolta, ma anche per il riutilizzo e il riciclaggio dei Raee, stabilendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: introduce ad esempio norme più severe per combattere l'export illegale dei Raee. «È allarmante la progressiva riduzione dei volumi di Raee raccolti, in particolare di quella frazione che, nella catena economica del riciclo, rappresenta un valore piuttosto che un costo», aggiunge Umberto Raiteri, presidente e amministratore delegato di Erp, sistema collettivo pan-europeo di riciclo Raee. «La nostra preoccupazione risiede nel fatto che non vi è alcuna garanzia che il trattamento e lo smaltimento dei Raee fuoriusciti dal sistema ufficiale avvenga in conformità agli standard qualitativi e di sicurezza

essenziali per la gestione di rifiuti pericolosi, quali sono buona parte dei Raee», conclude. «Per questo abbiamo accolto positivamente la nuova direttiva, e in particolare gli articoli mirati alla prevenzione della dispersione attraverso canali non ufficiali, come i rivenditori non autorizzati di materiali di scarto».



Rifiuti, la Tares diventa Trise

È durata solo un anno la Tares, la tassa rifiuti e servizi: ora fa la sua comparsa il Trise, il tributo sui rifiuti e servizi indivisibili dei Comuni lanciato dalla bozza di Ddl di stabilità licenziato il 15 ottobre 2013 dal Governo e ora al Parlamento.

Il nuovo tributo Trise si sdoppia in due. La prima componente, chiamata Tari, coprirà i costi del servizio di gestione rifiuti urbani, sarà come già avviene dovuto da chi possiede, occupa o detiene un immobile suscettibile di produrre rifiuti e sarà commisurato alla superficie calpestabile dell'immobile (anche se in futuro sembrerebbe spostarsi verso la quantità di rifiuti prodotti). Il costo della Tari potrà essere rimodulato dal Comune in base agli standard qualitativi del servizio rifiuti.

La seconda componente, la Tasi, coprirà i servizi indivisibili dei Comuni e sarà pagata anche dagli inquilini. L'aliquota si

sommerà alle aliquote Imu per stabilire il massimo del prelievo. Il Trise sarà interamente gestito dai Comuni e si pagherà in quattro rate (gennaio, aprile, luglio e ottobre).

Fonte: RETEAMBIENTE



CONAI: aumento del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e sulle procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Si comunica che il Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2014 passerà dagli attuali 110,00 €/ton a 140,00 €/ton.

L'aumento del Contributo Ambientale avrà effetto, sempre con la stessa decorrenza, anche su:

- il contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate che passerà da 31,00 €/ton a 37,00 €/ton;
- le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni che passeranno per i prodotti alimentari imballati da 0,07% a 0,08% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,03% a 0,04%.

Fonte: UNINDUSTRIA



Pneumatici fuori uso (Pfu), indicazioni per il contributo 2014

Il 18 ottobre scorso sono state pubblicate sul sito MinAmbiente le linee guida e il modello che produttori e importatori devono utilizzare per determinare, entro il 31 ottobre prossimo, il contributo Pfu da applicare nel 2014.

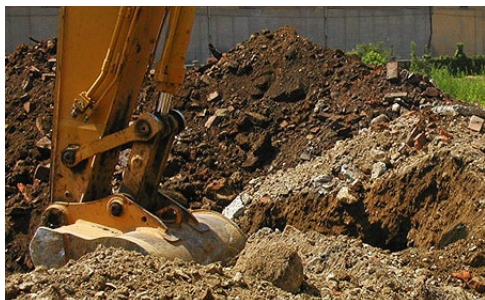
L'articolo 228 del Dlgs 152/2006 prevede che i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro rispettive forme associate, determinino annualmente l'ammontare del contributo necessario per l'adempimento degli obblighi di gestione dei pneumatici fuori uso nell'anno successivo. Tale ammontare va comunicato al MinAmbiente entro la fine di ottobre di ogni anno, specificando gli oneri e le componenti di costo giustificativi.

A tal fine, il Dicastero ha pubblicato sul proprio sito internet il prospetto informatico (xls) da utilizzare per il calcolo e le "linee guida" di accompagnamento, che presentano alcune novità rispetto al modello 2013 (in particolare per il mercato del ricambio). Il prospetto può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata oppure

tramite raccomandata A/R (anticipata via fax).

Si veda: www.minambiente.it

Fonte: RETEAMBIENTE



Materiali da scavo. Indirizzi operativi della Regione Veneto

Con l'approvazione della legge n. 98/2013, cd. "Decreto del fare" (1) sono state apportate delle modifiche alla disciplina relativa ai materiali provenienti da scavi da gestire come sottoprodotti e non come rifiuti. In particolare, sono state approvate nuove e più semplici procedure per i materiali provenienti dalla realizzazione di opere o attività non soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (si veda la Notizia n. TV13.1349 del 03/09/2013 del 3/9/2013).

La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria circolare che riporta in allegato la seguente modulistica:

- a) Modello 1 da utilizzare per la comunicazione all'ARPAV ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche
- b) Modello 2 da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell'art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo.

La circolare regionale, inoltre, contiene le seguenti indicazioni:

- la dichiarazione di cui al Modello 1 va trasmessa, prima dell'inizio dell'attività di scavo, oltre che ad ARPAV anche al Comune interessato dall'attività di scavo, inoltre il medesimo modulo va utilizzato in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali inviandolo (entro trenta giorni) sia ad ARPAV che al Comune interessato dall'attività di scavo;
- la comunicazione di cui al Modello 2, con la quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata oltre che ad ARPAV ed al Comune interessato dall'attività di scavo anche al Comune ove avviene l'utilizzo dei materiali;
- in merito alle figure del "proponente o produttore" che devono sottoscrivere le varie comunicazioni, viene precisato che «si ritiene ragionevole individuare fra i soggetti indicati, il committente dei lavori o l'appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo. In ogni caso la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo»;
- per quanto riguarda ARPAV la modulistica va sempre e solo inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: daptec.arpav.it.

Fonte: UNINDUSTRIA

Si allegano all'MG Informa:



Circolare Terre e rocce 23 sett. 13 def.pdf



Modelli REV 2-1 23 sett 13_MODELLO_1_rev2.pdf



Modelli REV 2-1 23 sett 13_MODELLO_2_rev2.pdf

Trasporto “in conto proprio di rifiuti” non autorizzato è un illecito anche se svolto occasionalmente

L'impresa non iscritta all'Albo gestori ambientali non può effettuare alcun trasporto dei rifiuti prodotti, ma deve rivolgersi a un gestore abilitato al trasporto professionale conto terzi.

Anche un solo trasporto di rifiuti non autorizzato, ricorda la Cassazione (sentenza 26614/2013), integra il reato di gestione illecita previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006. Condanna quindi confermata per il titolare di un albergo sorpreso a trasportare – con formulario ma senza previa iscrizione all'Albo gestori ambientali – i rifiuti inerti da demolizione prodotti, in relazione alla quale la “occasionalità” del trasporto appare irrilevante.

Nel caso specifico, oltretutto, la continuità nel tempo delle movimentazioni (14 in 3 anni) fa sì che tali operazioni debbano essere considerate “parte integrante e accessoria” – seppur marginale – dell'organizzazione dell'impresa. La stessa avrebbe quindi dovuto iscriversi comunque all'Albo gestori per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 (iscrizione semplificata).

Fonte: RETEAMBIENTE

SICUREZZA



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Sicurezza macchine: obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza

La circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 25 ottobre 2013 ricorda l'obbligo di adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza indicati dalla normativa.

Con circolare n. 41 del 25 ottobre 2013 vengono fornite indicazioni, a fronte delle numerose segnalazioni pervenute relativamente alla rilevanza del fenomeno infortunistico nel settore agricolo e forestale, sull'obbligo di procedere all'adeguamento delle condizioni di sicurezza di motocoltivatori e motozappatrici, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato V al D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo, per supportare gli operatori del settore nel processo di adeguamento, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, coordinato dall'Inail, che ha elaborato un documento con il quale vengono forniti elementi tecnici per l'adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici costruiti antecedentemente al 21 settembre 1996.

Alla realizzazione del documento hanno partecipato esperti dell'Inail, del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche

Sociali, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle Associazioni di categoria del settore e dei Sindacati dei lavoratori ed esperti del mondo accademico ed industriale.

L'indice del documento

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Requisiti di sicurezza
 - 4.1 Protezione contro il contatto non intenzionale con parti in movimento
 - 4.2 Sistema di avviamento
 - 4.3 Identificazione dei comandi manuali
 - 4.4 Comandi ad azione mantenuta
 - 4.4.1 Comando ad azione mantenuta con spegnimento del motore
 - 4.4.2 Comando ad azione mantenuta senza spegnimento del motore
 - 4.5 Retromarcia
 - 4.6 Protezione degli utensili per la lavorazione del terreno
 - 4.6.1 Motocoltivatori e motozappatrici con ruote motrici
 - 4.6.2 Motozappatrici
 - 4.7 Protezione dalle superfici calde
5. Circolazione stradale
6. Aspetti procedurali
 - Allegato I
 - Allegato II
 - Allegato III - Dichiarazione di conformità interventi tecnici

Fonte: PUNTOSICURO



Sostanze pericolose, dal 23 ottobre nuove classificazioni armonizzate

Il nuovo pacchetto di modifiche delle classificazioni armonizzate Ue per sostanze e miscele pericolose è stabilito dal regolamento 944/2013/Ue, in vigore a partire dal 23 ottobre 2013. Novità anche per i consigli di prudenza.

“Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico”, il regolamento 944/2013/Ue modifica le tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI (“Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose”) al regolamento “madre” 1272/2008/Ce, con l'aggiornamento di 34 classificazioni relative a sostanze già classificate e l'inserimento di 44 nuove classificazioni armonizzate.

Le novità entrano in vigore il 23 ottobre 2013, ma è previsto un ampio periodo transitorio di adeguamento, che può arrivare al 1° giugno 2017 (si veda l'articolo 2 del provvedimento).

Il regolamento 944/2013/Ue modifica anche l'allegato IV del regolamento madre (“Elenco dei consigli di prudenza”), allineandolo a quanto

stabilito dal sistema mondiale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Ghs) per quel che riguarda il consiglio "P210". La novità sarà applicabile alle sostanze dal 1° dicembre 2014 e alle miscele dal 1° giugno 2015.

Fonte: RETEAMBIENTE

CORSI MG



Si riporta di seguito il calendario dei corsi organizzati da mastergroup nei seguenti mesi:

- Novembre 2013
- Dicembre 2013
- Anticipazioni per il 2014

CALENDARIO CORSI

Novembre - Dicembre 2013 – Anticipazioni 2014

Corso	Durata Ore	Data	Orario	Quota Iscrizione
Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n°388/2003</i>	12	Lunedì 02 Dicembre Lunedì 09 Dicembre Lunedì 16 Dicembre	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€ 230,00 + IVA
Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n°388/2003</i>	16	Lunedì 25 Novembre Lunedì 02 Dicembre Lunedì 09 Dicembre Lunedì 16 Dicembre	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€ 270,00 + IVA
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n°388/2003</i>	6	Lunedì 09 Dicembre Lunedì 16 Dicembre	16:00-18:00 14:00-18:00	€135,00 + IVA
Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n°388/2003</i>	4	Lunedì 16 Dicembre	14:00-18:00	€ 95,00 + IVA
Aggiornamento RLS <u>Aziende settori socio assistenziali ed educativi</u> con più di 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	8	Martedì 17 DICEMBRE	9:00-13:00 14:00-18:00	€ 200,00 + IVA
Aggiornamento RLS <u>Aziende settori socio assistenziali ed educativi</u> da 15 a 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	4	Martedì 17 DICEMBRE	9:00-13:00	€ 120,00 + IVA
PREPOSTI Dedicato alle Case di Riposo <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</i>	8	Martedì 10 Dicembre	9:00-13:00 14:00-18:00	€ 210,00* + IVA
Addetti all'uso di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con e senza stabilizzatori <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	10	Giovedì 19 Dicembre Venerdì 20 Dicembre	14:00 – 18:00 09:00–13:00 e 14:00–16:00	€ 250,00* + IVA
Ambienti confinati o sospetti inquinamento <i>D.Lgs. 81/2008, D.P.R. n. 177/2011</i>	8	Giovedì 12 Dicembre	9:00-13:00 / 14:00-18:00	€ 250,00 + IVA

* dal secondo partecipante della stessa ditta verrà applicato uno sconto sulla quota individuale

ANTICIPAZIONI CORSI 2014

Corso	Durata Ore	Data	Orario	Quota Iscrizione
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	32	Martedì 21 gennaio Martedì 28 gennaio Martedì 04 febbraio Martedì 11 febbraio	9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00 9:00-13:00/14:00-18:00	€ 450,00 +IVA
Aggiornamento RLS Aziende con più di 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	8	Martedì 18 febbraio	9:00-13:00 14:00-18:00	€ 200,00 + IVA
Aggiornamento RLS Aziende da 15 a 50 lavoratori <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11</i>	4	Martedì 18 febbraio	9:00-13:00	€ 120,00 + IVA
Addetti all'uso di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	12	Giovedì 16 Gennaio Venerdì 17 Gennaio	14:00 – 18:00 09:00–13:00/14:00–18:00	€ 280,00* + IVA
Addetti alla conduzione di Conduzione di Terne <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	10	APRILE 2014		€ 230,00* + IVA
Addetti all'utilizzo di Gru per autocarro <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	12	APRILE 2014		€ 280,00* +IVA

* dal secondo partecipante della stessa ditta verrà applicato uno sconto sulla quota individuale

Per qualsiasi esigenza particolare, richiedi informazioni o preventivi personalizzati, anche per corsi aziendali, contattare la dott.ssa Teresa Tona allo **0438.35157** o inviando una email all'indirizzo di posta elettronica teresa@mgnet.it